

## IL FONDO PATRIMONIALE E IL DIRITTO SOCIETARIO

*Il fondo patrimoniale tra coniugi, anche laddove costituito da un terzo, rappresenta una delle possibili convenzioni matrimoniali tra i coniugi medesimi. L'art. 167 c.c. detta un elenco dei beni che possono essere oggetto di tale vincolo, non indicando espressamente le quote di partecipazione a società. Con il presente studio si tenterà di dimostrare come, ad oggi, sia ben possibile vincolare azioni e quote di s.r.l. per i bisogni della famiglia.*

di Saverio Sabatini

Sommario: 1) Il fondo patrimoniale; 2) Fondo patrimoniale e opponibilità; 3) I beni del fondo patrimoniale; 3.1) Fondo patrimoniale e azioni; 3.2) Fondo patrimoniale e quote di s.r.l. : interpretazione estensiva

### Parole chiave

- Fondo patrimoniale
- Bisogni della famiglia
- Gratuità
- Vincolo di destinazione
- Trascrizione e annotazione
- D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74
- Crediti e azioni
- Quote di società a responsabilità limitata

### 1) Il fondo patrimoniale

Gli artt. 167 ss. c.c. forniscono una dettagliata disciplina del fondo patrimoniale senza, tuttavia, darne un'adeguata definizione. Appare, dunque, opportuno premettere talune indicazioni di massima in argomento, al fine di tracciare un percorso che ci permetta, infine, di comprendere appieno l'istituto in oggetto.

L'istituto del fondo patrimoniale ha trovato giuridico riconoscimento in sede di riforma del diritto di famiglia attuata con l. 19 maggio 1975 n. 151, per colmare parzialmente la lacuna

verificatasi nella precedente disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi in seguito alla abolizione della dote e del patrimonio familiare. Quest'ultimo si considera anzi generalmente l'istituto cui il fondo patrimoniale si è ispirato, sia pure con una attenuazione del (precedente) vincolo che colpiva i beni in esso compresi. La costituzione del fondo patrimoniale deve essere ricompresa nell'ampio alveo delle convenzioni matrimoniali, le quali riflettono la disciplina della proprietà o dell'acquisto dei beni e dei redditi tra coniugi ed in questa ampia nozione rientra certamente l'atto costitutivo del fondo patrimoniale che importa in ogni caso un limite alla libera disponibilità dei beni da parte dei coniugi per il vincolo di destinazione ai bisogni familiari su di essi esistenti, vincolo che è senza dubbio più intenso di quello che deriva dal regime della comunione legale (cfr. l'art. 170 c.c. circa i limiti dell'esecuzione sui beni e sui frutti)<sup>1</sup>. Tale conclusione comporta, quale evidente corollario, la bilateralità dell'atto costitutivo del fondo, indipendentemente da quale dei due coniugi si trovi a conferire beni in fondo (ad eccezione dell'ipotesi di costituzione a mezzo testamento la quale, comunque, si riterrà efficace solo allorquando sopraggiungerà il consenso espresso dei coniugi); in assenza di espressa deroga, infatti, il socio conferente, determinando il vincolo di destinazione a favore della famiglia, trasferisce quota del bene di sua esclusiva proprietà anche al coniuge non conferente<sup>2</sup>. Tale impoverimento (del conferente), a fronte dell'arricchimento (dell'altro coniuge), porta a concludere che si tratti di atto essenzialmente gratuito, giusta l'assenza di corrispettività; tale requisito, tuttavia, non può considerarsi elemento sufficiente al fine di considerare la costituzione di fondo quale negozio donativo, per la cui sussistenza sono, infatti, necessari "la concorrenza di un elemento soggettivo (lo spirito di liberalità) consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti e di un elemento di carattere obiettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto l'obbligazione"<sup>3</sup>. Sarà, allora, possibile far rientrare gli atti costitutivi di fondo patrimoniale tra le c.d. liberalità non donative ex art. 809 c.c.<sup>4</sup>

La costituzione del fondo determina un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso "affinchè con i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia"<sup>5</sup>, così comportando una deroga espressa alla regola generale, di cui all'art. 2740 c.c., ai sensi della quale il debitore risponde delle obbligazioni contratte con tutti i suoi beni presenti e futuri, in quanto l'art. 170 c.c. garantisce al creditore la facoltà di agire in esecuzione relativamente ai soli debiti che il medesimo creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. L'art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione ai soli crediti sorti successivamente alla costituzione del fondo, estendendo la sua efficacia anche ai crediti sorti

---

<sup>1</sup> Cass. civ. Sez. I, 27-11-1987, n. 8824

<sup>2</sup> Art. 168 comma 1 c.c. "la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione"

<sup>3</sup> Cass. 11 marzo 1996 n. 2001

<sup>4</sup> CAPOZZI, Successioni e Donazioni, 830

<sup>5</sup> Cass. 29 novembre 2000 n. 15297

prima di tale data, ferma restando, in capo al creditore, la possibilità di esperire azione revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti<sup>6</sup>.

Il limite “in danno” dei creditori si ripercuote sui medesimi coniugi, nel caso in cui vi siano figli minori di età, comportando una evidente limitazione alla circolabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, essendo richiesto il consenso unanime dei coniugi (salva deroga espressa ex art. 169 c.c.) e soprattutto l’autorizzazione del Giudice; allo stesso modo non dovrebbe essere consentita l’alienazione dell’unico bene costituito in fondo patrimoniale allorché vi sia un minore, in quanto così facendo verrebbe a sciogliersi il fondo e l’alienazione non è prevista nell’elenco di cui all’art. 171 c.c. sulle cause di cessazione del fondo.

Si aggiunga, inoltre, una limitazione derivante dall’art. 11 del D.Lgs. 74/2000: *Ai fini dell'integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11) non è necessario che sussista una procedura di riscossione in atto essendo sufficiente l'idoneità dell'atto simulato o ritenuto fraudolento a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato. Appare, pertanto, evidente la natura di reato di pericolo della fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, essendo stato anticipato il momento sanzionatorio alla commissione di qualsiasi atto che possa porre in concreto pericolo l'adempimento di un'obbligazione tributaria, indipendentemente dalla attualità della stessa. Il reato può essere commesso sia con alienazioni simulate che con altri atti fraudolenti. La costituzione di un fondo patrimoniale, avente ad oggetto tutti i beni mobili ed immobili della società, era indubbiamente atto idoneo a limitare le ragioni del fisco. Con tale fondo alcuni beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri vengono destinati a soddisfare i bisogni della famiglia e quindi sono parzialmente sottratti all'espropriabilità. Invero, a norma dell'articolo 170 c.c., l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei alla famiglia. Il credito fiscale non ha alcuna attinenza con i bisogni della famiglia ma sorge automaticamente quando si verificano i presupposti che determinano la nascita dell'obbligazione tributaria<sup>7</sup>.*

---

<sup>6</sup> Con la sentenza 966 del 17/01/2007 la Suprema Corte conferma soggetta ad azione revocatoria ordinaria la costituzione di un fondo patrimoniale in cui i coniugi avevano destinato un bene immobile di proprietà ai bisogni della famiglia. L'azione revocatoria ordinaria, che rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, è disciplinata dall'articolo 2901 e seguenti del codice civile, norme che dispongono che il creditore può domandare, a certe condizioni, che siano dichiarate inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con il quale il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. La sentenza è particolarmente interessante in quanto ripercorre dettagliatamente i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria. La Corte di Cassazione stabilisce che la funzione di tale azione non è soltanto quella di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, ma anche quella di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva.

<sup>7</sup> Cassazione, Sez. III, 7 ottobre 2009, n. 38925.

L'art. 29, comma 4, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha modificato la disciplina della sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ed ha sostituito l'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il quale oggi punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di

Proviamo, allora, a tracciare un bilancio di quanto appena detto, individuando i vantaggi e gli svantaggi della costituzione del fondo patrimoniale per i coniugi:

#### I PRO del fondo patrimoniale

- a) Vincolo di destinazione, tale da determinare un patrimonio separato in espressa deroga all'art. 2740 c.c.
- b) Esclusione dell'esecuzione sui beni del fondo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia
- c) Esclusione dal fallimento dei redditi dei beni costituiti in fondo patrimoniale<sup>8</sup>
- d) Tassazione del fondo patrimoniale con imposta fissa (Euro 168) ex art. 11 della Tariffa di cui al DPR 131/1986 (Testo Unico Imposta di Registro), fatta eccezione per l'autonoma tassazione proporzionale in caso di trasferimento di diritti immobiliari.

#### I CONTRO del fondo patrimoniale

- a) Necessità del consenso unanime dei coniugi ai fini della disposizione dei beni costituiti in fondo;
- b) Necessità dell'autorizzazione del giudice qualora vi siano figli minori di età
- c) Limitazioni di natura penale nei casi di violazione dell'art. 11 del D.Lgs. 74/2000
- d) Inammissibilità di scioglimento convenzionale del fondo in presenza di figli minori di età, se non sottoposto al termine iniziale del raggiungimento della maggiore età di tutti i figli nati dal matrimonio ed autorizzata dal Tribunale dei Minorenni<sup>9</sup>.

---

imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, *aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni* idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. La Cass. penale 6-02-2008 (18-12-2007), n. 5824 ha statuito come "In tema di reati tributari, la costituzione di un fondo patrimoniale integra il reato di sottrazione fraudolenta del pagamento delle Imposte, In quanto è atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di un'obbligazione tributaria".

<sup>8</sup> Art. 46 comma 1 n. 3 l.fall.; Cass. civ. Sez. I Sent., 22/01/2010, n. 1112 "Si esclude che i beni facenti parte del *fondo patrimoniale*, in quanto costituenti un patrimonio separato, siano compresi nel fallimento. Inoltre la modifica apportata all'art. 46, n. 3, legge fallimentare - R.D. n. 267/1942 dal D.Lgs. n. 5/2006, con la quale fra l'altro il richiamo al patrimonio familiare è stato sostituito con quello relativo al *fondo patrimoniale*, costituisce una circostanza che indirettamente comprova che la mancata formalizzazione di un divieto di acquisizione da parte del fallimento di beni facenti parte del *fondo patrimoniale* fosse imputabile ad un difettoso coordinamento normativo determinato dalla successione di leggi nel tempo, anziché alla volontà del legislatore. Ciò si evince anche dalla previsione contenuta nell'articolo 155, legge fallimentare, come modificato dal D.Lgs. n. 5/2006, che esclude l'acquisibilità al fallimento dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, così confermando il principio della non confondibilità di beni deputati al soddisfacimento di specifiche esigenze secondo le modalità normativamente indicate, con gli altri beni dell'imprenditore fallito".

## 2) Fondo patrimoniale e opponibilità

In materia di pubblicità, val la pena ribadire la natura di convenzione matrimoniali del fondo, tale da comportare l'applicabilità dell'art. 162 comma 4 c.c. secondo cui "le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al comma 2 (opzione per la separazione dei beni". L'art. 2647 c.c. prevede espressamente la trascrizione dell'atto costitutivo del fondo che abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati. L'annotazione a margine dell'atto di matrimonio ha evidente natura dichiarativa mentre la trascrizione immobiliare degraderebbe a mera pubblicità-notizia. Al fine di comprendere il problema, sia consentito un esempio: **Tizio e Caia, coniugi, hanno costituito in fondo patrimoniale un appartamento ad uso civile abitazione di cui sono comproprietari; tempestivamente si è provveduto alla trascrizione del fondo presso l'Agenzia del territorio competente (ex Conservatoria dei registri immobiliari); nelle more tra la detta trascrizione e la annotazione a margine dell'atto di matrimonio, il creditore Sempronio ha provveduto ad iscrivere ipoteca giudiziale in forza di debito contratto da Tizio nell'esercizio della sua impresa individuale. Sarà efficace la detta iscrizione o deve ritenersi "protetto" il bene, a seguito della trascrizione sul bene medesimo, eseguita anteriormente a detta iscrizione?** Il quesito ha appassionato dottrina e giurisprudenza per decenni, fino alla recente pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte secondo la quale:"La costituzione del *fondo patrimoniale* di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del *fondo*<sup>10</sup>." Deve sottolinearsi, in conclusione, che l'efficacia del fondo patrimoniale dovrà ritenersi sussistente esclusivamente a seguito della annotazione a margine dell'atto di matrimonio presso gli uffici di stato civile.

---

<sup>9</sup> Ex art. 171 comma 2 c.c. secondo il quale, in presenza di minorenni, "il giudice può dettare, su istanza di chiunque vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo".

<sup>10</sup> Cass. civ. Sez. Unite Sent., 13/10/2009, n. 21658; Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza di merito che - in presenza di un atto di costituzione del *fondo patrimoniale* trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del *fondo* medesimo - aveva ritenuto che l'esistenza del *fondo* non fosse opponibile al creditore ipotecario

### 3) I beni del fondo patrimoniale

L'art. 167 comma 1 c.c. detta un elenco tassativo dei beni che possono essere costituiti in fondo patrimoniale: beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito. La ratio di tale disposizione sembra da ricavarsi dalla idonea pubblicità che a detti beni deve essere riconosciuta, a fronte di altre res che, invece, non godono di detta pubblicità (si pensi al denaro).

Non potranno, allora costituire oggetto di fondo patrimoniale: l'azienda (in quanto universitas comprendente anche beni mobili non registrati e quindi non passibili di idonea pubblicità) e la servitù (intimamente connessa alla res), mentre paiono conferibili gli altri diritti reali di godimento, sebbene limitati e temporanei, come l'usufrutto, la superficie, l'uso, l'abitazione e l'enfiteusi (in costanza del fatto che non sembra ragionevole limitare l'autonomia privata dei coniugi, inibendo ai medesimi la facoltà di conferire in fondo diritti temporalmente limitati, alla scadenza dei quali il fondo si dovrà ritenere estinto).

Sembra, inoltre, preferibile, concludere nel senso della impossibilità di costituire in fondo un bene futuro, in analogia con quanto disposto dall'art. 771 c.c. nell'ambito della disciplina delle donazioni; è vero che abbiamo argomentato nel senso che il fondo, in quanto istituto tipizzato dall'ordinamento, non deve ritenersi compreso nella donazione, tuttavia si è anticipato come la natura essenzialmente gratuita del fondo (sia che contempri il trasferimento di beni a favore del coniuge non conferente sia che si limiti al vincolo, dovendosi comunque intravedere una liberalità non donativa nello stesso vincolo avente ad oggetto i frutti dei beni conferiti) comporti un rimando all'art. 809 c.c. e, de residuo, alla disciplina dettata in tema di donazioni, sicchè, quanto meno ai fini prudenziali, si dovrà ritenere inammissibile la costituzione in fondo di beni non ancora esistenti in rerum natura.

Integrando tale ultimo aspetto, si veda un caso pratico: **Tizio e Caia, coniugi, sono comproprietari di un fondo edificabile, dai medesimi costituito in fondo patrimoniale; su tale fondo verrà edificato un fabbricato**; ci si chiede, allora, se detto fabbricato debba considerarsi vincolato in fondo o meno. Non sembrerebbe impingere nel sovra citato divieto di costituzione in fondo di bene futuro il principio dell'accessione, dovendosi ritenere preminente l'espansione del diritto originario, comportante l'estensione, altresì, del gravame relativo al bene originario. Stante la dubbia applicabilità dell'accessione e il divieto ex art. 771 c.c. sembra preferibile consigliare un successivo atto integrativo di fondo patrimoniale avente ad oggetto il fabbricato erigendo.

#### 3.1) Fondo patrimoniale e azioni

L'art. 167 ultimo comma c.c. prevede che, in caso di costituzione in fondo di titoli di credito, questi debbano essere "vincolati, rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo". Sembra, allora, ammissibile la costituzione in fondo di titoli già nominativi, all'ordine ed al portatore, purchè poi vincolati. Stante la ratio dell'istituto di cui agli artt. 167

ss. c.c. sembrano conferibili esclusivamente i titoli di credito fruttiferi (così dovendosi escludere gli assegni e le cambiali).

L'art. 2354 c.c. attribuisce alle azioni di s.p.a. la natura di titoli di credito, normalmente nominativi, e dunque suscettibili di essere costituiti in fondo; tale conclusione è stata raggiunta anche dalla Suprema Corte nella vigenza del codice ante riforma del diritto societario D.Lgs. 6/2003<sup>11</sup>. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 167 c.c. si deve precisare come la pubblicità debba risultare sia dal titolo che dal libro soci ex art. 2355 c.c.: pur in assenza del profilo cartolare, che non consente l'evidenza del vincolo di destinazione dal titolo, l'apertura di un conto (o la registrazione del vincolo di destinazione in apposito conto) da parte dell'intermediario con vincolo di destinazione dello strumento finanziario, potrebbe rientrare nella locuzione «altro modo idoneo» di pubblicità, ai sensi dell'art. 167, ult. co., c.c.<sup>12</sup>

Di conseguenza anche i titoli di Stato, le azioni, le obbligazioni e le quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento, immessi nel sistema di gestione accentrata, potrebbero essere conferiti in fondo patrimoniale in quanto soggetti ad idonea pubblicità del vincolo<sup>13</sup>.

### 3.2) Fondo patrimoniale e quote di s.r.l.<sup>14</sup>: interpretazione estensiva

Le quote di società a responsabilità limitata, invece, non sono titoli di credito, ma meri diritti di partecipazione al capitale sociale della persona giuridica, tali da attribuire al titolare uno status socii comprensivo dei diritti patrimoniali ed amministrativi ad essi attribuibili.

---

<sup>11</sup> Cass. civ. Sez. I, 23/09/1997, n. 9355 Nel regime di comunione legale fra i coniugi, i beni acquistati con i proventi dell'attività separata di uno dei coniugi entrano immediatamente e di pieno diritto a far parte della comunione, senza che vi sia possibilità di esclusione mediante la dichiarazione prevista dall'art. 179, lett. f) c.c., applicabile soltanto all'acquisto effettuato con il prezzo del trasferimento dei beni "personali", tassativamente elencati nel predetto art. 179. A tal riguardo, anche le **azioni** di società, sottoscritte da un coniuge in sede di aumento di capitale ed in virtù di diritto di opzione, costituiscono incrementi patrimoniali rientranti fra gli acquisti di cui all'art. 177, lett. a), c.c., e quindi nell'oggetto della comunione legale tra coniugi, in quanto, **anche se esse non sono meri titoli di credito, ma titoli di partecipazione societaria, l'aspetto patrimoniale di esse è assolutamente prevalente** rispetto ai diritti ed agli obblighi connessi con lo status di socio in essi incorporato, ed in quanto il carattere personale del diritto di opzione non si riflette automaticamente sull'oggetto acquistato.

<sup>12</sup> BUSANI, CANALI, Strumenti finanziari dematerializzati: circolazione, vincoli e conferimento in fondo patrimoniale, in Riv. notariato, 1999, 1086;

<sup>13</sup> BUSANI, CANALI, cit., 1086

<sup>14</sup> Sul punto, diffusamente: M.Mistretta, *Partecipazioni sociali e comunione dei beni: l'interpretazione come governo della complessità*, in *Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Brescia*, coordinata da Vincenzo Allegri, Marzia Barbera e Salvatore Prosdocimi, Giuffrè Editore, 2004, pag. 222 e segg., pag. 367 ss.

Giusta il brocardo *tempus regit actum* è di non poco momento rilevare come il fondo patrimoniale sia stato coniato dal legislatore del diritto di famiglia nel 1975, mentre solo nel 1993 (legge 12 agosto 1993 n. 310) è stato introdotto il Registro delle Imprese, cui ha fatto seguito una modifica al codice civile (art. 2470 c.c.) tale da prevedere una pubblicità anche per le cessioni di quote di partecipazione a s.r.l.

In tempi recenti, con la legge 28 gennaio 2009 n. 2, è stato abolito il libro soci (oggi considerato meramente facoltativo), così attribuendo al solo Registro delle Imprese il ruolo di custode e garante delle posizioni soggettive dei singoli consociati.

Tuttavia appare opportuno comprendere in quale categoria possa rientrare la quota di s.r.l. al fine di essere inclusa nel fondo senza violare l'elenco tassativo di cui all'art. 167 c.c.: senza dubbio non si potrà parlare di bene immobile, ma neanche di titolo di credito; appare, allora necessario analizzare la possibilità di ricomprendere la quota nell'alveo dei beni mobili registrati. Nel codice non esiste una definizione di bene mobile registrato. L'art. 815 c.c. si limita a disporre "*I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili*". Da questo dato normativo di partenza si ritiene, comunemente, che bene mobile registrato sia quello le cui vicende relative alla titolarità e circolazione risultano da pubblici registri<sup>15</sup>.

Si deve verificare, se allo stato attuale della normativa, con il nuovo ruolo che ha assunto il Registro delle Imprese nelle vicende circolatorie delle partecipazioni le quote di s.r.l. possano essere considerate beni mobili immateriali registrati. A fronte di una prima impostazione, anche giurisprudenziale, contraria<sup>16</sup>, che riteneva la quota di s.r.l. suscettibile nei c.d. beni

---

<sup>15</sup> Circa la coerenza tra pubblicità commerciale e risultanze dei registri immobiliari (G. FERRI JUNIOR, In tema di pubblicità del trasferimento di quota di s.r.l. secondo la Legge n. 310, in Riv. dir. comm., 1994, I, 335 ss.);

<sup>16</sup> Cass. civ. Sez. I, 26-05-2000, n. 6957 questa Corte ha più volte affermato che la quota di partecipazione in una S.r.l. esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come un bene immateriale equiparato al bene mobile non iscritto in pubblico registro, ai sensi dell'art. 812 cod.civ., di talché ad essa possono applicarsi - a mente dell'art. 813, ultima parte, cod.civ. - le disposizioni concernente i beni mobili e, specificatamente, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene: la quota, se non può considerarsi come un bene materiale al pari dell'azione, tuttavia ha un valore patrimoniale oggettivo, che è dato dalla frazione del patrimonio che rappresenta, ed è trattata dalla legge come oggetto unitario di diritti (oltre che di obblighi), che impediscono di considerarla come un mero diritto di credito (cfr. Cass., n. 1355/85, n. 7409/86, n. 697/97, n. 934/97, quest'ultima in tema di sottoponibilità a sequestro giudiziario di quote di una S.n.c., ma con argomenti assolutamente sovrapponibili al caso in esame). È stato precisato che dall'equiparazione della quota al bene mobile non registrato si trae conferma dall'art. 2482 cod.civ., comma 2, e art. 2483 cod.civ., da cui risulta che la quota di S.r.l. è oggetto del diritto di proprietà e può essere acquistata, con trasferimento dello stesso diritto da un soggetto all'altro (così Cass., n. 7409/86 cit.). Non ha deciso rilievo, in senso contrario, l'argomento - adottato da pur autorevole dottrina - secondo cui per l'esecuzione del sequestro giudiziario di una quota, non essendo praticabile lo strumento dell'art.670 c.p.c., è necessario far ricorso alla forma del pignoramento presso terzi, mediante notifica del provvedimento all'amministratore della società: se è vero, infatti, che non è questa la forma tipica dell'esecuzione di un sequestro giudiziario, è anche vero che la quota da espropriare va individuata con la collaborazione degli organi sociali e che si tratta, comunque, di un evento tale da



mobili immateriali, si deve ritenere, ad oggi, preferibile l'opinione secondo la quale la quota debba essere considerata bene mobile registrato, in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese deve considerarsi idonea a rendere opponibile ai terzi la destinazione in fondo patrimoniale, cosicchè si ritiene ammessa l'inclusione di una partecipazione in s.r.l. tra i beni in esso conferibili<sup>17</sup>.

#### **DOCUMENTI ALLEGATI**

- 1) Bozza atto costitutivo fondo patrimoniale tra coniugi
- 2) Bozza atto costitutivo fondo patrimoniale da parte di terzo
- 3) Costituzione di fondo patrimoniale per testamento

---

comportare una rilevante modifica della complessiva situazione giuridica del socio nei confronti della società.

<sup>17</sup> In dottrina GALGANO-GENGHINI, Trattato di diritto comm., vol. XXIX, Padova 2004, tomo I, p.490 ove si assimila la quota sociale ad un bene mobile. In Giurisprudenza si veda il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di Brescia, prot. n. 29811 del 28 ottobre 2003 che ha ordinato la iscrizione del conferimento di quote di s.r.l. in fondo patrimoniale. Per la segnalazione si faccia riferimento a GENGHINI, La Volontaria Giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, Padova 2010, p. 294